



COMUNE DI VILLAR DORA
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.21 del 11/06/2013

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addì undici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARENA MAURO - Sindaco	Sì
2. MARCHETTI ATTILIO - Consigliere	Sì
3. BARATTA PAOLA - Consigliere	Sì
4. GRECO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5. SAVARINO CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. COLETTA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
7. BARATTA DANILO - Consigliere	No
8. BUGNONE OLGA - Consigliere	Sì
9. TILOTTA MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
10. CROCE ELISIO - Consigliere	Sì
11. MARGAIRA OSCAR - Consigliere	Sì
12. FERRERO ENRICO - Consigliere	Sì
13. BERT FEDELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Emanuele MIRABILE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sentito l'intervento introduttivo del Sindaco che ricorda come la sospensione dell'I.M.U. sulla prima casa, sia causa di gravi incertezze per il Comune. Una parte dell'imposta dovrebbe tornare al comune ma in questo momento non ci sono notizie sicure. L'approvazione dei bilanci comunali, già prevista per il 30 giugno corrente, è stata ulteriormente prorogata al mese di settembre da parte del Governo centrale, chiaro sintomo delle incertezze e delle problematiche che tutto il Paese sta attraversando.

L'Amministrazione comunale ripropone, per l'anno 2013, le medesime aliquote degli anni precedenti per l'applicazione dell'imposta, al fine di non gravare ulteriormente su i cittadini.

Il Consigliere Bert Fedele richiede alcune spiegazioni rispetto al gettito delle entrate dell'I.M.U. per le casse comunali a cui risponde il Sindaco fornendo chiarimenti su alcuni meccanismi tecnici dell'imposta. Annuncia, altresì, la ventilata ipotesi che lo Stato introduca un nuovo meccanismo di tassazione, comprensivo e/o sostitutivo di tale imposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214. Essa ha sostituito l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze.

Atteso che il citato art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%.

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D".

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Visto l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito, per l'anno 2013, al 30 giugno 2013.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013.

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Rilevato che nel Comune di Villar Dora , inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 08/05/2012 avente ad oggetto "IMU: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta nell'anno 2012".

Ritenuto,opportuno mantenere le aliquote e le detrazioni base per le abitazioni principali, al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012, e precisamente:

- Aliquota di base 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili;
- Aliquota ridotta 0,40 % per abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00.

Dato atto che è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 27/09/2013).

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	12
ASTENUTI	--
VOTANTI	12
VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	--

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

di confermare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria vigenti per l'anno 2012, come di seguito indicate:

- Aliquota di base 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili;
- Aliquota ridotta 0,40 % per abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di € 400,00.

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione.

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	12
ASTENUTI	--
VOTANTI	12
VOTI FAVOREVOLI	12
VOTI CONTRARI	--

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BONAUDO Luisella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BONAUDO Luisella

Villar Dora, 11/06/2013

IL PRESIDENTE
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-giu-2013 , come prescritto dall'art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

Villar Dora, 26-giu-2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villar Dora,26-giu-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA - 7 LUG. 2013

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000)

- 7 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Emanuele MIRABILE

Villar Dora,